



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - P.za M. Libert , 3 – Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707  
E-mail: [miagliano@ptb.provincia.biella.it](mailto:miagliano@ptb.provincia.biella.it) C. F. 81002150027- P. IVA 00373450022

### *ORDINANZA N. 9/2015*

**OGGETTO: igiene e sanit  pubblica - obbligo di raccolta delle deiezioni canine e obblighi di condotta per i proprietari di cani**

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc..) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, oltre a provocare un degrado del Comune ed in alcuni casi i cani vengono lasciati liberi di circolare, senza controllo, sul territorio comunale;

**EVIDENZIATO** che giungono sempre pi  numerose, da parte dei cittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini ed aiuole pubbliche e le piazze comunali e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;

**VERIFICATO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilit  delle aree stesse e la sicurezza sia dei cittadini che quella degli stessi animali e che   altres  necessario garantire agli stessi un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale, nonch  europea, di riferimento;

**VERIFICATO altres ** che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente, senza controllo, per il territorio comunale;

**PRESO ATTO** delle problematiche igienico - sanitarie determinate dalla presenza di escrementi nelle zone ed aree suddette;

**ATTESO** quindi che

- è necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;
- è doveroso impedire che i cani vaghino liberamente senza controllo e/o che siano lasciati liberi dai proprietari o conduttori degli stessi di defecare per le strade, le piazze, i marciapiedi, i relativi riquadri delle alberature e le aiuole comunali, gli attraversamenti stradali, gli spazi antistanti i pubblici esercizi e servizi ed i giardini comunali e gli ingressi di abitazioni e/o proprietà private;

**RITENUTO** quindi necessario

- dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione, siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poterne rimuovere gli escrementi;
- sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario o del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- consentire, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;
- reprimere in generale i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese, sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace dal punto di vista sanzionatorio agli organi di vigilanza;

**VISTA** la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**VISTA** la L. n. 281 del 14.08.1991, ad oggetto "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**VISTA** la L. n. 189 del 20.07.2004, recante "Divieto di maltrattamento degli animali";

**VISTA** la L.R. n. 34 del 26.07.1993, ad oggetto "Tutela e controllo degli animali d'affezione" e il successivo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993;

**VISTA** la L.R. n. 27 del 04.11.2009, ad oggetto "Disciplina del rapporto persone - cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale";

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 18 dicembre 2008 e ss.mm.ii, ad oggetto "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi";

**VISTO** il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954, ad oggetto "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**VISTO** l'art. 672 del C.P. relativo all'ommissa custodia di animali;

**VISTO** il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

**VISTA** la L. n. 689 del 24.11.1981;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt. 50, comma 5, e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii.;

## ORDINA

1. ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare le disposizioni della presente Ordinanza con decorrenza immediata. E' fatto obbligo pertanto ai medesimi:
  - A. **CUSTODIA dei CANI** - I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo e/o di danno di altri animali o di cittadini;
  - B. **RACCOLTA delle DEIEZIONI** - I proprietari dei cani e le persone, anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, devono provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi, i riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli spazi antistanti i pubblici esercizi e servizi ed i giardini comunali e gli ingressi di abitazioni e/o proprietà private, e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.
  - C. **DETEZIONE di STRUMENTI IDONEI di PULIZIA** - Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con se quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti.
  - D. **CONDOTTA dei CANI** - E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.
  - E. **ESENZIONI** - Gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale, ai cani delle Forze di Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile nell'esercizio delle attività istituzionali.
  - F. **SANZIONI** - La violazione delle norme della presente Ordinanza comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n. 267/00 - Testo Unico Enti Locali. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/81. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

## EVIDENZIA

**che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.**

## DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Miagliano, nonché venga resa nota a tutta la cittadinanza mediante l'affissione di AVVISI INFORMATIVI, di cui all'Allegato 1, nonché attraverso i consueti modi di diffusione;
- venga trasmessa alla Prefettura di Biella, alla Questura di Biella, al Corpo Forestale dello Stato, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, al Comando Stazione Carabinieri di Andorno Micca, alla Protezione Civile di Biella - COM 3, all'ASL BI - Dipartimento di Prevenzione.

**DISPONE altresì**

che vengano posizionati cartelli, di cui all'Allegato 2, nel territorio comunale atti a prevenire i comportamenti incivili di cui alla presente Ordinanza;

**AVVISA**

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 e ss.mm.ii, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.° 1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

*Dalla Residenza Municipale, li 24.08.2015*

*Il Sindaco*  
*Alessandro Mognaz*

A circular official stamp of the Comune di Miagliano is visible on the right side of the page. The stamp features the coat of arms of the municipality and the text "COMUNE DI MIAGLIANO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Alessandro Mognaz".



**Comune di Miagliano**

13816 - Miagliano - Piazza M. Libertà, 3.  
Tel. 015/2476035 - Fax 015/2476707



## AVVISO

### **Igiene e sanità pubblica - obbligo di raccolta delle deiezioni canine e obblighi di condotta per i proprietari di cani**

ORDINANZA N.9 DEL 25/08/15

E' fatto obbligo per i proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare le norme in materia:

**CUSTODIA dei CANI** - I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo e/o di danno di altri animali o di cittadini



**RACCOLTA delle DEIEZIONI** - I proprietari dei cani e le persone, anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, devono provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli spazi antistanti i pubblici esercizi e servizi ed i giardini comunali e gli ingressi di abitazioni e/o proprietà private, e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.



**DETEZIONE di STRUMENTI IDONEI di PULIZIA** - Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con se quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti.




**CONDOTTA dei CANI** - E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.  
Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

**ESENZIONI** - Gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale, ai cani delle Forze di Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile nell'esercizio delle attività istituzionali.

**SANZIONI** - La violazione delle norme dell'ordinanza in oggetto comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.



**Lui è un  
Signore.**

**Il maleducato è  
chi non raccoglie.**



**Campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni  
canine promossa dal Comune di Miagliano.**  
(rif. ordinanza n.9 del 25/08/2015)

**CHI RACCOGLIE SEMINA CIVILTA'**